



PROSPETTO IUC (Imposta Unica Comunale) anno 2015 componenti IMU e TASI

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti).

Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 85 e n. 86 del 18/12/2014, sono state confermate per l'annualità 2015 le aliquote e le detrazioni **IMU e TASI** in vigore nell'anno 2014. Nella seguente tabella si riportano le informazioni relative alla loro applicazione in base alle diverse tipologie di immobili e alle varie casistiche previste dal Regolamento Comunale IUC.

Per le tariffe relative alla TARI si rimanda ad apposito prospetto informativo.

Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
<p>1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze*, con esclusione degli immobili censiti nelle cat. catastali A/1, A/8/ e A/9.</p> <p><i>L'abitazione principale è quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui il contribuente e i suoi familiari hanno residenza anagrafica e dimora abituale.</i></p> <p><i>Rientrano in questa fattispecie e pertanto sono assimilate all'abitazione principale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo, purché non siano locate; - unità immobiliari, e relative pertinenze, di soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008); - unità immobiliari (una per soggetto passivo) di proprietà del personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, <u>purché non siano locate;</u> 	esente	0,25	<p>in base alla <u>somma della rendita catastale pura</u> (non rivalutata, ovvero come risulta negli atti catastali) di abitazione principale e pertinenze *</p> <p>rendita catastale (abitaz. princ. + pertinenze) non rivalutata: fino a € 300,00: € 130,00 + detraz. figli **</p> <p>da € 300,01 a € 400,00: € 80,00 + detraz. figli **</p> <p>da € 400,01 a € 500,00: € 50,00 + detraz. figli **</p> <p>da € 500,01 a € 600,00: € 30,00 + detraz. figli **</p> <p>da € 600,01 a € 800,00: solo detrazione figli **</p> <p>oltre € 800,00: nessuna detrazione</p> <p><i>Le detrazioni di cui sopra devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile.</i></p> <p>Le detrazioni TASI sono riferite all'unità immobiliare complessiva. Per il calcolo della detrazione spettante, la rendita catastale (abitaz. princ. + pertinenze) deve essere considerata per intero e non suddivisa secondo le quote di possesso. Una volta determinata la detrazione spettante, questa va ripartita tra i diversi proprietari residenti nell'immobile, secondo le relative quote di possesso.</p> <p>** Detrazione TASI per figli di età inferiore ai 26 anni: viene riconosciuta per un importo pari a € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, che sia residente ed abbia dimora abituale nell'unità adibita ad abitazione principale (a prescindere dal fatto che sia o meno a carico fiscale). Tale detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno in cui ricorrono le condizioni sopra indicate (età inferiore a 26 anni, poiché questa detrazione spetta fino al compimento del 26° anno di età. Si decade dal beneficio dal giorno successivo).</p>	NO	3958	<p>Esenzione IMU ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1, comma 707.</p> <p>* Pertinenze: soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, fino ad un massimo di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.</p> <p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione entro i termini di legge previsti, per le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u.i. di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura o case di riposo; - u.i. di soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separaz. legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultino assegnatari della casa coniugale; - u.i. di proprietà del personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e/o civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, appartenente alla carriera prefettizia. - u.i. possedute da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel Comune di residenza; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008); - u.i. di interesse storico-artistico* (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, che usufruiscono della riduzione del 50% della base imponibile. <p>* <i>immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i></p> <p><i>Si vedano le precisazioni sulla presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI, riportate sotto la presente tabella.</i></p>



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

Provincia di Milano

Ufficio Tributi Via Tizzoni, 2
Telefono 02/9278.334-335-289-248-274

Fax 02.9278.337

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
<p>2. Unità immobiliari censite nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze*</p> <p><i>* per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i></p>	0,60	0,00	<p>solo detrazione base € 200,00</p> <p><i>Le detrazioni di cui sopra devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'immobile.</i></p> <p><i>Inoltre se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i></p>	NO	3912	<p>Compresi gli immobili di interesse storico-artistico* (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42) adibiti ad abitaz. princ. del soggetto passivo, che usufruiscono della riduzione del 50% della base imponibile. In tal caso è obbligatorio presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge previsti (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p> <p><i>* immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i></p>
<p>3. Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli e figli/genitori) e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze* da parte del soggetto conduttore.</p> <p><i>* per le pertinenze si vedano le note del punto n. 1</i></p>	0,46	0,00	NO	NO	3918	<p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge previsti (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p>
<p>4. Unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE):</p> <p>4.1. già pensionati nel Comune di residenza, e adibite dai medesimi ad abitazione principale (una sola unità) e relative pertinenze, purché non risultino locate e/o date in comodato d'uso (<i>art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014</i>)</p> <p>4.2. non pensionati, che siano o meno adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo (<i>art. 9-bis del D.L. 47/2014</i>).</p>	esente	0,25 (ridotto di 2/3)	vedasi detrazioni punto n. 1	NO	3958	<p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione entro i termini di legge previsti (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p>
	1,06	0,00		NO	3918	
<p>5. Unità immobiliari appartenenti agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari):</p> <p>5.1. adibite ad abitazione principale degli assegnatari:</p> <p>5.1.1. classificate "alloggi sociali" (<i>come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008</i>);</p> <p>5.1.2. non classificate "alloggi sociali"</p> <p>5.2. non adibite ad abitazione principale</p>	0,00	0,25	vedasi detrazioni punto n. 1	NO	3958	
	1,06	0,00	solo detrazione base € 200,00	NO	3918	
	1,06	0,00	nessuna detrazione	NO	3918	
<p>6. Immobili di interesse storico-artistico* (di cui all'art.10 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.</p> <p><i>* immobili che presentano l'apposita annotazione sugli atti catastali. (Circ. Agenzia del Territorio n. 5/2012)</i></p>	1,06	0,00	NO	NO	3918	<p>Riduzione del 50% della base imponibile.</p> <p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge previsti (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p>
<p>7. Immobili di proprietà di società o imprese costruttrici che le hanno realizzate per la vendita, <u>fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati</u></p>	esente	0,00	NO	NO	3918	<p>Esenzione IMU ai sensi del D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 1.</p> <p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge previsti (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p>
<p>8. Immobili inagibili e inabitabili</p>	1,06	0,00	NO	NO	3918	<p>Riduzione del 50% della base imponibile.</p> <p>Obbligo di presentare apposita dichiarazione all'ufficio tecnico, oltre alla dichiarazione IMU redatta sul modello predisposto (<i>si vedano le precisazioni riportate sotto la presente tabella</i>).</p>



Oggetto dell'imposta	Aliquote %		Detrazione	Quota Stato	Cod. trib.	Note
	IMU	TASI				
9. Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 3-bis, art. 9 del D.L. n. 557/1993)	esente	0,00	NO	NO	3913	Esenzione IMU ai sensi del D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 1.
10. Immobili censiti nelle cat. catastali C/1 e C/3	0,97	0,00	NO	NO	3918	
11. Immobili censiti nelle cat. catastali da D/1 a D/8 , con esclusione della cat. D/5	0,97	0,00	NO	Sì	3925 (Stato) 3930 (Ente)	La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76% . La differenza fra l'aliquota 0,97% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.
12. Immobili censiti nella cat. catastale D/5	1,06	0,00	NO	Sì	3925 (Stato) 3930 (Ente)	La quota riservata allo Stato è pari al 100% dell'aliquota base dello 0,76% . La differenza fra l'aliquota 1,06% e quella base (0,76%) è a favore del Comune.
13. Aree edificabili	1,06	0,00	NO	NO	3916	Escluse le aree di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli considerate terreni agricoli.
14. Terreni agricoli	1,06	esente	NO	NO	3914	I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000, con le seguenti riduzioni: a) 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
15. Altri immobili diversi dalle casistiche sopra esposte, e altri fabbricati in generale	1,06	0,00	NO	NO	3918	

PRECISAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU/TASI

Per le casistiche sopra indicate, la dichiarazioni IMU/TASI vanno presentate solo per le nuove situazioni che iniziano nell'anno 2015 e sono valide fintantoché perduri la condizione dichiarata. Qualora vengano meno i requisiti previsti, e/o intervengano variazioni che comportano un cambiamento nella determinazione dell'imposta, è necessario presentare nuova dichiarazione entro i termini di legge (che coincidono con quelli della presentazione della dichiarazione dei redditi) ovvero 30 giugno e 30 settembre (solo per le dichiarazioni telematiche) dell'anno successivo rispetto al quale si verifica la variazione. La presente precisazione è da intendersi riferita anche alle dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2012.

MULTIPLICATORI DELLA RENDITA CATASTALE

Categoria immobili	rendita catastale (rivalutata del 5%) x coefficienti
A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7	160
B, C/3, C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65
D/5, A/10	80
C/1	55
Terreni agricoli	reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 135
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	reddito dominicale (rivalutato del 25%) x 75 (dal 1° gennaio 2014)



PER CALCOLARE IMU E TASI

- sito internet del Comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it cliccando sul link "IMU/TASI Calcolo online"

PRECISAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO TASI

- Si rammenta che, come da delibera sopracitata, l'Amministrazione ha previsto il versamento della TASI solo sull'abitazione principale, sulle pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e relativi immobili assimilati. Soggetti passivi dell'imposta sono quindi i proprietari, gli usufruttuari, e i titolari di diritto d'uso e abitazione (ad es. coniuge superstite). **Sono pertanto esclusi dal pagamento gli inquilini**, in quanto l'Amministrazione ha deliberato l'azzeramento dell'aliquota per gli immobili locati (altri fabbricati).
- Le detrazioni TASI sono riferite all'unità immobiliare complessiva.** Per il calcolo della detrazione spettante, **la rendita catastale** (abitazione principale + pertinenze) **deve essere considerata per intero** e non suddivisa secondo le quote di possesso. Una volta determinata la detrazione spettante, **questa va ripartita tra i diversi proprietari residenti nell'immobile, secondo le relative quote di possesso.**

Esempio:

abitaz. princ. cat. A/3 - rendita catastale € 400,00

pertinenza cat. C/6 - rendita catastale € 46,00

proprietari: 50% soggetto "A" residente nell'immobile

50% soggetto "B" NON residente nell'immobile

detrazione spettante: € 50,00*50% = € 25,00 applicabile solo dal soggetto "A"

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L'Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell'IMU può essere effettuato **con il MODELLO F24 (sia standard che semplificato)** reperibile presso tutte le Banche e gli Uffici Postali. E' possibile scaricare il modello anche dal sito del comune. Il pagamento tramite F24 è gratuito.

Con questa modalità di pagamenti i cittadini possono **compensare crediti IRPEF con il debito IMU / TASI.**

ATTENZIONE: Non è possibile invece compensare somme a credito IMU / TASI con il debito IRPEF. Chi ha diritto ad un rimborso IMU/TASI dovrà necessariamente presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il versamento si effettua solo **per importi annui superiori a € 12,00** e con arrotondamento all'Euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario).

Codice Ente Comune di Cernusco sul Naviglio: **C523**

SCADENZE PER IL VERSAMENTO

IMU			TASI		
Rata in ACCONTO	16 giugno 2015	50% dell'imposta dovuta	Rata in ACCONTO	16 giugno 2015	50% dell'imposta dovuta
Rata a SALDO	16 dicembre 2015	Restante 50% dell'imposta dovuta	RATA a SALDO	16 dicembre 2015	Restante 50% dell'imposta dovuta

Solo per gli enti non commerciali :

IMU		
Rata in ACCONTO	16 giugno 2015	50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
Rata a SALDO	16 dicembre 2015	Restante 50% dell'imposta complessivamente versata nell'anno precedente
Rata a CONGUAGLIO	16 giugno 2016	Differenza tra imposta versata e imposta dovuta con le aliquote dell'anno 2015.

**IL DIRETTORE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**
f.to Dott.ssa Amelia Negroni

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**
f.to Anna Maria Miele